

6 Ottobre 2003: sciopero contro "riforma" e contratto Moratti



S O M M A R I O

- ◆ **Commento al contratto bidone** 2
- ◆ **La controriforma della scuola: tesi, proposte e progetti alternativi** 7

Le elezioni RSU sono l'occasione per cambiare: non te la lasciar sfuggire. Cambiando la tua scuola puoi cambiare la scuola italiana: queste elezioni decidono chi ti rappresenta per 3 anni anche a livello nazionale.

Entro il 10.11.2003 presenta la lista dell' Unicobas: se non la presenti non la puoi votare!



Commento ai punti salienti del CCNL 2002 - 2005

PREMESSA

Questo testo raccoglie e sintetizza tutta la normativa contrattuale preesistente a partire dal 4/8/1995, cioè da quando venne recepita la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti introdotta da Amato col D.Lgs. 29/93. Dal 24.7.2003, giorno della firma definitiva di questo contratto, la normativa preesistente cessa di efficacia. Purtroppo, come recita il testo, le disposizioni citate "...anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali se esplicitamente richiamate nel testo ...". Tutte le disposizioni collegate apparivano in prima stesura: circa 400 pagine di note con le disposizioni legislative richiamate nell'articolato. Nella forma definitiva le note non appaiono più. Per il biennio economico il contratto è stato siglato ad ultimo semestre già iniziato (quindi da Gennaio 2004 saremo di nuovo senza copertura economica rispetto all'aumento del costo della vita). Per la parte normativa il contratto nazionale scadrà a fine 2005.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 – 2)

Questo è il primo contratto della scuola nel quale non sono rappresentati i capi d'Istituto, che adesso hanno un contratto a parte. Quindi questo contratto riguarda solo i docenti ed il personale ATA. Curiosamente viene ribadito all'art.1 che dopo tre mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza della parte economica, ai dipendenti verrà corrisposta la relativa indennità. Vedremo! Intanto noi andiamo avanti con la vertenza per ottenere il pagamento della vecchia vacanza contrattuale, così al prossimo appuntamento (aprile 2004) ci sarà già la sentenza. Siamo stati l'unico sindacato a promuovere centinaia di cause in questa direzione, con Confederali e SNALS che rinnequivano quanto da loro firmato e nell'inerzia di Cobas e Gilda.

CAPO II – RELAZIONI SINDACALI (artt. 3 – 8)

La principale novità consiste nell'eliminazione del livello di contrattazione provinciale sostituito da quello regionale. Il direttore regionale diviene quindi soggetto di contrattazione che formula proprie proposte contrattuali. La contrattazione regionale avrà cadenza annuale per alcune materie (ad es. criteri di utilizzazione del personale) e cadenza quadriennale per altre materie (ad es. "istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica" e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali). Risulta evidente il tentativo di irregimentare la trat-

tativa di istituto con dei contratti di ordine superiore e di ingabbiare la conflittualità "commissariando" le RSU più "facinorose".

Diminuiscono invece le materie oggetto di trattativa a livello di istituzione scolastica: l'utilizzazione dei servizi sociali non è più materia di trattativa, ma diviene solo oggetto di informazione preventiva. Inoltre spariscono gli ultimi 3 punti introdotti dal CCNL 2001, che riguardavano i compensi e le flessibilità per le attività complementari di educazione fisica e per le attività svolte con fondi esterni a quello di istituto. E' chiaro che così viene sminuito il ruolo delle RSU.

Sola nota positiva è che viene posto, seppur in modo gerarchico, un freno ai "dirigenti scansafatiche" e/o inadempienti: "sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure (di contrattazione e di informazione) previste debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore regionale". Questo intervento autoritario lede comunque l'autonomia delle parti. Per quanto riguarda le delegazioni trattanti e le assemblee sindacali viene confermata la normativa precedente, compresa la bestialità che la RSU può indire assemblee solo a maggioranza, nonostante le 12 sentenze che in questi ultimi 3 anni hanno stabilito che anche il singolo componente la RSU ha diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio. In più, il monopolio delle assemblee viene dato loro persino fuori orario di servizio. Neanche Berlusconi, che non ha esitato a far cacciare Santoro dalla RAI ed a far votare leggi che imbrigliano la magistratura nei processi a suo carico, ha (sinora) mai fatto approvare una legge per imporre a un parlamentare della minoranza l'obbligo di chiedere permesso alla maggioranza per poter fare un comizio. Di sicuro, qualora lo facesse, gli alti dirigenti di CGIL, CISL, UIL, SNALS, forse gli stessi che hanno firmato il CCNL del comparto Scuola, protesterebbero contro Berlusconi in difesa della Democrazia.

Gli stessi papaveri di CGIL, CISL, UIL, SNALS nel CCNL del 24/7/2003 ripropongono ancora (art. 8 comma 3) la clausola "l'assemblea può essere indetta dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti", che imporrebbe alle RSU Unicobas l'obbligo di chiedere permesso alle RSU confederali o Snals per poter indire un'assemblea sindacale.

Naturalmente, però, le RSU Confederali e Snals possono indire l'assemblea anche da sole. Tutto ciò è stato dichiarato "illegale" già dodici volte dai Giudici del Lavoro di vari Tribunali Italiani.

Ma gli stessi papaveri di CGIL, CISL, UIL, SNALS addirittura (art. 8 comma 12) pretendono di proibire agli iscritti all'Unicobas pure le assemblee sindacali fuori orario di servizio. Contro tale inaudita violazione della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto dei

Lavoratori l'Unicobas scuola promuove, organizza e sostiene un ricorso collettivo per impugnare queste norme del contratto che negano i più elementari principi di democrazia. L'Unicobas scuola, nonostante le attività didattiche che siano interrotte per il periodo estivo, ha già raccolto 794 adesioni di docenti ed ATA al ricorso collettivo in difesa del diritto di assemblea.

I burocrati farneticanti ed incompetenti che vanno in giro a sostenere la ridicola affermazione: "l'assemblea può essere indetta dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti" sono stati smentiti e condannati per ben 12 volte dalla Magistratura.

E' ormai molto lungo l'elenco delle sentenze che riconoscono e ribadiscono il diritto della singola componente RSU di indire assemblea (in locali interni o esterni all'Istituto scolastico):

Sentenza del Tribunale di Milano del 27/1/2003

Sentenza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2002

Sentenza del Tribunale di Livorno del 18 maggio 2002

Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 2 maggio 2002

Sentenza del Tribunale di Milano del 12 marzo 2002

Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28

gennaio 2002

Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 29 novembre

2001

Sentenza della Corte di Appello di Milano 20 settem-

bre 2001

Sentenza del Tribunale di Civitavecchia 28 maggio

2001

Sentenza del Tribunale di Crema del 6 febbraio 2001

Sentenza della Corte di Appello di Roma del 29

gennaio 2001

Sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 1999

Va segnalato infine che, non contenti di aver riprodotto nel contratto una "norma" del tutto inaccettabile e già sanzionata dalla magistratura di merito, i magnifici 4 e l'ARAN si sono presi il disturbo di ribadire il concetto in un accordo di "interpretazione autentica" stipulato il 7 Luglio 2003, a margine dell'accordo sulla tempistica delle elezioni RSU che si terranno dal 9 all' 11 Dicembre 2003 (*termine per la presentazione delle liste il 10 Novembre: modulistica e regolamenti nel prossimo numero del giornale Unicobas*).

Dulcis in fundo, anche il diritto di informazione, pur destinato persino dalla già bestiale legge "Bassanini" sulla "rappresentanza sindacale" a tutte le OOSS senza eccezioni, viene, per contratto, demandato ai soli firmatari del CCNL (esclusa quindi anche la Gilda). Anche a questo opporremo ricorso.

CAPO III - NORME COMUNI (artt. 9 – 21)

Poche sono le novità. Il direttore regionale stipulerà contratti integrativi regionali con i sindacati firmatari del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole ai fondi stanziati per le aree a rischio ed a forte processo immigratorio. I compensi per il personale coinvolto in progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso in tali aree saranno definiti in sede di contrattazione d'Istituto. Per quanto riguarda la mobilità professionale, in linea col decreto di riconversione forzata del 25/9/2002, si ribadisce che verranno fatti corsi di riconversione (provinciali o regionali) rivolti prioritariamente a personale appartenente a classi di concorso in esubero e che una volta conseguito il titolo detto personale è tenuto ad accettare la sede assegnata, a

domanda o d'ufficio. Viene aggiornata al decreto legislativo 151/2001 la parte che riguarda i congedi parentali. Per quanto riguarda ferie, permessi ed assenze per malattia tutto rimane invariato ma, in linea con la legge finanziaria 2003, si toglie al personale ATA la possibilità di essere collocato fuori ruolo; tale possibilità rimane solo per i docenti.

In previsione dell'attuazione della mobilità intercompartimentale viene prevista la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni per un anno scolastico "per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova". Quindi mobilità tutta a spese del dipendente.

Unica nota positiva: all'art. 19 si chiarisce che per il personale assunto a tempo determinato non è obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico e quindi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si dà luogo al pagamento delle ferie non godute.

Si segnala anche qui una disfunzione. Si riporta pedissequamente dal precedente contratto il novero di quattro giornate di festività sopresse (L. 937/77). Al riguardo consigliamo cautela. Infatti il ripristino del 2 Giugno (festa della Repubblica), ha di fatto ridotto a tre le festività da recuperare e sarebbe spiacevole per un contratto scritto male vedersi sottrarre dalla Corte di Conti l'equivalente di una giornata di lavoro concessa e poi richiesta in restituzione.

A tutela dei malati gravi, colpiti pesantemente col contratto del '95, il CCNL reintroduce garanzie più idonee che in passato, con la possibilità di 18 mesi successivi a quelli precedentemente riconosciuti, ma purtroppo senza retribuzione.

Molto controversa l'introduzione di una indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, per i colleghi valutati "inabili" che vengono appunto destinati al licenziamento, salvo diversa utilizzazione disposta dalla Direzione Generale Regionale (diversa utilizzazione che deve venire richiesta dall'interessato).

CAPO IV – DOCENTI (artt. 22 – 43)

L'art.22 stabilisce "di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie che, entro il 31/12/2003, elabori le soluzioni possibili... per istituire già nel prossimo biennio contrattuale ... meccanismi di carriera professionale per i docentiTra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico." Risulta chiara la volontà di tutti i firmatari di riesumare un qualche tipo di concorsone (il lupo perde il pelo ma non il vizio).

Agli artt. 22 e 25, a fronte di uno stipendio da fame, si richiedono competenze psicopedagogiche. La cosa non è certo scandalosa in linea di principio: scandaloso è il trattamento da travet per i professionisti dell'educazione, considerati e trattati in tutto e per tutto come impiegati, salvo sempre maggiori richieste, peraltro da soddisfare a proprie spese in assenza di una formazione di base adeguata e di periodi di aggiornamento serio e retribuito (vd. la

nostra richiesta di un anno sabbatico di aggiornamento ogni 5, naturalmente retribuito e non "gratias et amore Dei" come previsto dalla normativa vigente, che oltretutto ne dispone l'utilizzazione solo ogni 10 anni e persino con i contributi pensionistici a carico del lavoratore).

Nell'art. 26 si ribadisce che in presenza di cause di forza maggiore la riduzione oraria non va recuperata. Per quanto riguarda le attività aggiuntive e le ore eccedenti verrà avviata entro i soliti "30 giorni" (!) una apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame della materia; nel frattempo, in deroga a quanto stabilito in premessa, rimarrà in vigore la normativa attuale.

All'art.30 c'è una importante novità che riguarda le funzioni obiettivo: le risorse stanziare rimangono le stesse ma il numero dei destinatari può variare in base a quanto deciderà il Collegio dei Docenti che definisce appunto criteri di attribuzione, numero e destinatari delle funzioni. I compensi relativi saranno definiti dalla contrattazione di scuola. Naturalmente si procede a rinominare l'istituto: ora siamo alle "funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa". All'art. 31 viene ribadito che il dirigente può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di massimo due docenti da retribuire con l'apposito fondo istituito all'art.85 previa contrattazione d'Istituto. Non è menzionata la figura del vicario che pure continua ad essere previsto dal D.Lgs. 297/94 (lavorerà gratias?).

All'art. 33 viene introdotta la possibilità di accettare, nell'ambito del comparto scuola, altri incarichi a tempo determinato, mantenendo per tre anni la titolarità del proprio posto a tempo indeterminato. Questo ovviamente per incentivare la mobilità professionale e lo "scavalco" di DOP e precari.

CAPO V – PERSONALE ATA (artt. 44 – 60)

Per quanto riguarda il personale ATA ci sono delle importanti novità:

- 1) vengono ristrutturate le aree, che da 4 diventano 5, per introdurre definitivamente ed istituzionalizzare la figura del caporeparto (**coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico appartenenti all'area C e collaboratore scolastico dei servizi appartenente all'area A super**);
- 2) le funzioni aggiuntive spariscono: **le risorse stanziare in futuro rimarranno le stesse dell'attuale anno scolastico, ma verranno ripartite in modo più o meno omogeneo (nelle scuole con maggiore coscienza sindacale dipenderà dalla contrattazione RSU, auspicando che sia equa; in altre dall'imperio del DS o del DSGA. In ogni caso per le varie responsabilità aggiuntive non vi sarà più una retribuzione certa stabilita a priori) tra i lavoratori a cui verranno affidati ulteriori incarichi specifici "secondo i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione d'Istituto nell'ambito del piano delle attività"**.
- 3) per l'assunzione dei caporeparto di cui al punto 1) il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso (art. 49).
- 4) come per i docenti viene data la possibilità di accettare contratti a tempo determinato **nel comparto scuola, mantenendo per 3 anni la titolarità**

del proprio posto.

CAPO VI – LA FORMAZIONE (artt. 61 – 69)

Non ci sono sostanziali novità, a parte l'inserimento di una percentuale fissa per la ripartizione dei fondi (**60% alle scuole, 20% al CSA, 20% al MIUR**).

CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE

NELL'AMBIENTE DI LAVORO (artt. 70 – 74)

Viene riconfermata in pieno la normativa attuale (CCNI 3/8/99).

CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO – RETRIBUTIVI GENERALI (artt. 75 – 87)

L'aumento medio lordo di 145 euro sbandierato dagli organi di stampa si sta rivelando, ad un attento esame, una grande bidone. Se si esaminano le tabelle 1, 2, 3 e 4 (*che pubblichiamo col testo integrale del contratto*) ci si accorge che in realtà l'aumento lordo sul tabellare a regime (dal 1/1/2003) va da 52,74 euro per un collaboratore scolastico ad inizio carriera a 115,46 euro per un docente delle superiori a fine carriera.

In media l'aumento lordo a regime è di circa 80 euro (docente elementare a metà carriera).

Altro problema è che l'aumento a regime si percepisce solo dal 1/1/2003, mentre per il 2002 si percepisce meno della metà, per cui in media l'aumento sul biennio 2002-2003 risulta di circa 60 euro lordi (poco più di 30 euro netti).

Un ulteriore "aumento" si ha con l'innalzamento della retribuzione professionale docente e del CIA per il personale ATA (vedi tabelle 3 e 4), cioè di quelle voci di salario accessorio che non maturano niente: né tredicesima, né pensione, né trattamento di fine rapporto.

Per i docenti italiani un'ennesima beffa: e pensare che il Governo avrebbe voluto aggiungere a questa mancia anche recessioni pesantissime sotto il profilo normativo. Ad esempio l'aumento del potere assoluto e discrezionale dei dirigenti scolastici e la sottrazione di importantissimi istituti dalla contrattazione sindacale di scuola. Ma i Confederati e lo SNALS non hanno voluto arginare tutti gli elementi recessivi ed hanno comunque sottoscritto l'ennesimo contratto a perdere.

Sicuramente il prossimo anno scolastico inizierà con forti iniziative di sciopero. Alla contrarietà rispetto alla controriforma Moratti, che sta determinando pesantissime riduzioni d'organico dovute alla diminuzione del tempo scuola ed all'attacco a tempo pieno e prolungato, si aggiunge oggi la denuncia di un accordo che ci ricaccia al livello retributivo di 5 anni fa, stabilizzando sotto il profilo normativo una situazione assolutamente inadeguata alla scuola nel suo complesso, con i docenti trattati da impiegati a cottimo e le altre figure ridotte ad uno stipendio da fame, eccezione fatta per gli ex segretari (oggi Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi - DSGA) che, dopo aver già superato per le retribuzioni i docenti elementari con il CCNL parte economica 2001, oggi superano in blocco tutto il corpo docente e si avviano verso gli "empirei" della "sub-dirigenza". Questo è in realtà il loro contratto (ma a scapito di quello degli altri). In ogni caso, così come per i "dirigenti", che pagano con il proprio ruolo di "parafulmine" e con responsabilità maggiori (ma collegate ad un meccanismo di protezione che li salva dalla rimovibilità che esiste nel pubblico impiego legata al mancato raggiungimento del "risultato"), così i DSGA pagheranno la qualifica raggiunta e qualche aumento con la responsabilità personale nei bilanci (prima ad unico appannaggio del DS). E nel marasma di una "autonomia" intesa come autogestione della miseria, tale responsabilità non è cosa da poco. E' universalmente noto che la piattaforma contrattuale dell'Unicobas prevede invece un vero sdoppiamento delle funzioni, con un Coordinatore Didattico eletto ogni 5 anni

dal Collegio Docenti ed un Direttore Amministrativo per la parte amministrativo-contabile. Ma con una retribuzione degna dell'Europa per tutti i ruoli, non con differenziazioni di basso profilo che alla fine penalizzano tutti e confondono i ruoli.

La vertenza scuola, per noi, riparte da zero. I problemi della scuola italiana verranno risolti quando il comparto vedrà riconosciuto il suo ruolo con un contratto fuori dal pubblico impiego e dai diktat del D.L.vo 29/93, ristabilendo gli scatti d'anzianità, il ruolo (oggi incarico a tempo indeterminato) e la possibilità di aumenti veri ed interamente pensionabili, **ben oltre la miseria delle percentuali relative all'inflazione dichiarata, peraltro sempre inferiori all'inflazione reale.** Aumenti veri che ci portino realmente alla media retributiva europea, dalla quale ci separano almeno 500 euro NETTI mensili.

A parte i risibili aumenti dello stipendio tabellare previsti dalla tabella 1, la novità è che la "contingenza" viene inglobata in paga base. Questo non comporterà variazione sul trattamento economico complessivo. In Tabella 2 vengono riportati gli stipendi annui con gli aumenti a regime e la contingenza inglobata.

Anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale verranno corrisposti gli aumenti.

Il compenso individuale accessorio per gli ATA e la retribuzione professionale docenti sono incrementati secondo le tabelle 3 e 4.

Agli articoli 80 e 81 si precisa che, trattandosi di salario accessorio, questo viene decurtato di 1/30 per ogni giorno di assenza dal servizio, a parte le assenze per malattia dove viene corrisposto con le stesse modalità del tabellare.

Il fondo d'istituto viene incrementato, rispetto a quello del 2001, di 13,84 euro per docente e 9,82 euro per unità di personale ATA. Anche il fondo recupera solo parte dell'inflazione, per altre mance naturalmente non pensionabili.

Per l'a.s. 2003-04 verranno definiti nuovi criteri per la costituzione del fondo.

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI (artt. 88 – 95)

Per gli ATA viene riconfermato il codice disciplinare precedente, mentre quello per i docenti verrà definito nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge sul "riordino" degli organi collegiali e per adesso continua ad applicarsi il D.Lgs 297/94.

Il testo per gli organi collegiali - depositato in Parlamento e derivante da una assai sospetta "sinergia" fra quello dei tempi di Berlinguer e quello della compagine di Berlusconi - introdurrebbe il garante dell'utenza per la valutazione della singola scuola e dei docenti, limiterebbe ulteriormente i poteri del Collegio, restringerebbe la rappresentanza dei docenti nel Consiglio di Istituto che verrebbe presieduto dal dirigente.

Viene introdotto anche un codice contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Al "dirigente" viene demandata la possibilità di comminare sanzioni più gravi che non in passato.

L'art. 91 prevede che possa infliggere direttamente multe sino al corrispettivo di 4 ore di lavoro.

CAPO XII – CONCILIAZIONE ED ARBITRATO (artt. 130 – 133)

Questa parte del CCNL recepisce l'accordo del 18/

10/2001 sull'argomento (che pubblichiamo a parte).

CAPO XIII – TELELAVORO (artt. 134 – 139)
Viene recepita la disciplina sperimentale del telelavoro come dall'accordo del 18/10/2001, che si applica al personale amministrativo "non con funzioni apicali, ... al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane."

CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI (artt. 140 – 143)

All'art. 140 si prevede la costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto scuola. All'art. 142 si chiarisce quale normativa preesistente il 13/1/94 è ancora valida e quale invece è espressamente disapplicata. In ogni caso, la cosa prevede la creazione del fondo "Esperia" (anche se il nome forse muterà), vero affare per le OOSS firmatarie di questo CCNL, che andranno ad amministrare i fondi del TFR e con una probabile sottrazione di questi alle liquidazioni, che spariranno, tramutate in pensioni integrative. Queste, unite alla pensione "normale" (a causa del nuovo sistema di calcolo già di molto inferiore per i giovani rispetto a quella avuta in precedenza dai lavoratori della scuola), costituiranno una pensione comunque ridimensionata: un bel "guadagno" per la categoria!

NB: Si ricorda che per il commento di tutti i punti contrattuali qui non trattati perchè rimasti invariati rispetto alle norme precedenti o comunque non ricompresi nel testo integrale del nuovo CCNL presente al centro del giornale, si rimanda al libro pubblicato nel Febbraio 2000, inviato a suo tempo a tutti gli iscritti e comunque ancora in gratuita distribuzione previa richiesta (anche telematica) da far giungere alla sede nazionale di V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma (unicobas.rm@tiscali.it).

Contratto Collettivo Nazionale Conciliazione 2001-2003

(sottoscritto il 18 ottobre 2001)

Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola

A seguito del parere favorevole del Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di Accordo relativa alla disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro attendibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato) e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali: CGIL (firmato) CISL (firmato) UIL (firmato) CONFSAL (firmato) e delle Organizzazioni Sindacali: CGIL/SNS (firmato) CISL/Scuola (firmato) UIL/Scuola (firmato) CONFSAL//SNALS (firmato) GILDA/UNAMS (firmato) Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo

Art.1

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la

pubblicazione degli atti della procedura.

3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.

4. La richiesta deve indicare:

- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è

fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.

6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata

conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.2 Arbitrato

1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5 c. 4 del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.

Art.3 Modalità di designazione dell'arbitro

1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ. In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23-1-2001. Ciascuna delle parti può decidere di

revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art.6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.

2. Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.

4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene l'interessato.

5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.

Art.4 Norma transitoria

1. Essendo già in corso all'atto della sottoscrizione del presente contratto le procedure per la mobilità del personale della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002, alle controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto, continuerà ad essere applicata la disposizione transitoria di cui all'art.69, comma 8, del decreto legislativo 165/2001. Gli interessati potranno, quindi, proporre ricorso al Ministro dell'istruzione che deciderà su conforme parere degli appositi consigli per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art.5 Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.2. La disciplina prevista dal presente accordo resta in vigore fino al 31-12-2003.



la

controriforma

A poco più di un mese dalla riapertura della scuola, la “controriforma” Moratti è ancora (fortunatamente) in alto mare: i decreti attuativi, necessari per il suo avvio, non sono stati neanche posti all’ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, anche perché all’interno della stessa maggioranza di governo sono evidenti delle riserve rispetto alla copertura finanziaria (da parte del Ministro dell’economia Tremonti, che non vorrebbe spendere un euro) e nei confronti dell’insegnante prevalente (da parte dell’UdC, che gioca a far meno “brutta figura” degli altri).

A tutt’oggi, quindi, l’unica certezza è rappresentata dalla Legge del 28 marzo 2003 n. 53, fatta approvare in un Parlamento blindato che sempre più mostra la propria inconsistenza e debolezza nei confronti della scuola reale con le esigenze e le richieste dei suoi protagonisti e soggetti attivi: gli alunni, i docenti, le famiglie.

E’ fuor di dubbio che il Ministro non accetti l’ampia opposizione al suo progetto di controriforma e pur rinunciando all’attuazione della legge 53/03 attraverso un decreto legislativo, escogiti forme di attuazione mascherate e striscianti, quali [il decreto ministeriale n. 61](#), che introducono un’anticipazione di innovazioni curricolari e organizzative in attesa dell’arrivo del decreto legislativo attuativo che le completerà e le renderà definitive.

In questo caso sarà ancora una volta fondamentale il ruolo dei Collegi dei Docenti che, non condividendo i contenuti ed il modello di scuola e di formazione proposti, dovranno esprimere un chiaro no e non far passare la delibera necessaria per l’adesione ad una vera e propria controriforma che al momento non può passare altro che sotto forma di “sperimentazione”.

Per quanto ci riguarda il rifiuto di tale riforma non nasce certo da un vieto conservatorismo, né da sollecitazioni politiche o peggio ancora partitiche, ma da attente analisi e considerazioni che il nostro sindacato, in collaborazione con l’Associazione Culturale *l’Altrasuola*, sta conducendo da due anni a questa parte, da quando cioè si è insediata la commissione di esperti

presieduta dal Prof. Bertagna e si è iniziato a discutere di un’ipotetica modifica dei cicli scolastici.

Questo lavoro di riflessione ha trovato la sua giusta conclusione nel convegno nazionale svoltosi a Roma nei giorni 21 e 22 giugno, durante i quali sono stati redatti i documenti, ciascuno per ogni ordine e grado di scuola, riprodotti poche pagine più avanti in questo giornale.

Come UNicobas Scuola esprimiamo un parere estremamente negativo nei confronti della Legge 53/03 e delle successive bozze dei decreti attuativi, in quanto la struttura e la funzione della scuola che si desume da essa rappresenta un arretramento rispetto all’esistente, a partire dalla scomparsa gravissima dell’obbligo scolastico, sostituito da un generico diritto-dovere, per altro in parte simile “all’obbligo formativo” voluto dal ministro Berlinguer (che ha aperto la strada ad elementi di forte ambiguità in materia).

L’eliminazione dell’obbligo, in un paese che era già il fanalino di coda in Europa, non è il solo aspetto negativo della riforma proposta.

Per rimanere nell’ambito della scuola superiore risultano molto pericolosi la distinzione auspicata tra il sistema dei Licei da una parte (a 5 anni) e l’istruzione e formazione professionale dall’altra (4 anni con conseguente sbarramento all’accesso universitario); la scelta precoce dell’indirizzo di studio a 13 anni; l’istituzione dello ‘studente in affitto’ dei professionali (sistema cosiddetto di alternanza scuola/lavoro) consegnati agli appetiti del mondo dell’impresa con una scuola che deroga, sempre più, dal suo compito istituzionale di istruzione e formazione completa a favore di monoprofessionalismi indotti dalla Confindustria; la regionalizzazione degli indirizzi, con il rischio di veder creare scuole di comodo a seconda dei poteri locali (scuola nazionale padana???) e sperequazioni economiche fra regioni ricche e regioni povere.

La bozza per la scuola elementare prevede un arretramento di decenni, ripor-

tandoci al docente prevalente ed eliminando il tempo pieno, sostituendo alla collegialità sottosistemi gerarchici ed autoritari.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il mix micidiale di anticipo a due anni e mezzo senza prevedere strutture, formazione, personale e stanziamenti adeguati e di dilatazione a dismisura dell'orario (da 25 a 50 ore settimanali, a seconda delle richieste delle famiglie) comporterebbe un caos allucinante e trasformerebbe tale ordine di scuola in una succursale degli asili-nido.

Nella scuola media la politica dei saperi minimi, che fu già di Berlinguer e De Mauro, viene portata alle estreme conseguenze: riduzione a 27 ore settimanali di lezione (- 10%), eliminazione del tempo prolungato, aumento delle materie e parcellizzazione delle cattedre, portate tutte a 18 ore (come nel superiore, dove è evidente la quasi totale eliminazione della continuità didattica).

In questa situazione incerta risulta evidente il "gioco delle parti" esercitato per l'ennesima volta dai sindacati di stato che, se da un lato fanno "opposizione" alla riforma a parole ben guardandosi, però, dall'aderire a concrete iniziative di lotta, dall'altro, dopo aver firmato l'ennesimo contratto "bidone", si accingono a sostenerne l'impianto e la filosofia, avendo costituito col MIUR quattro tavoli di concertazione sui seguenti argomenti:

- **primo tavolo:** rapporto tra scuola e mondo del lavoro (alternanza scuola – lavoro);

- **secondo tavolo:** diritto dovere allo studio, modifiche sull'obbligo scolastico, educazione degli adulti;

- **terzo tavolo:** ricadute che l'attuazione della riforma avrà sugli organici degli insegnanti;

- **quarto tavolo:** il decentramento regionale della Istruzione e formazione professionale.

Così mentre governo e sindacati di stato si riuniscono per decidere come attuare più efficacemente e tempestivamente la

controriforma, ai lavoratori della scuola, ai genitori ed agli studenti non rimane che sfruttare il prezioso ritardo della stessa per informare il più possibile l'opinione pubblica della sua negatività e rilanciare una vasta mobilitazione per bloccarla. Questa controriforma, altrimenti, farà arretrare in modo inverosimile la società italiana e taglierà – a regime – decine di migliaia di cattedre.

Stefano Lonza

Nelle pagine che seguono pubblichiamo molto materiale sulla controriforma Moratti.

Sia il testo della legge generale, che la bozza di decreto sulla scuola elementare e dell'infanzia.

A seguire i testi approvati dal Convegno Nazionale Unicobas dei giorni 21 e 22 Giugno 2003.

Materiali per non farsi inghiottire dal perverso meccanismo escogitato dalla lady di ferro e dal suo entourage e per ribadire un no motivato e ricco di alternative in positivo.

Legge

(testo approvato
definitivamente dal
Senato il 12 marzo
2003)

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle presta- zioni in materia di istru- zione e di formazione professionale

Art. 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica

superiore e per l'educazione degli adulti; m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992,

n.104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di

età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative; f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione di

dattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema del

l'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei pre-

detti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad ac-

cogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'arti-

colo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminente finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con

apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini

del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.

Art. 6

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale

dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziati annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

Schema di Decreto Legislativo - Bozza -

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Capo I

Scuola dell'infanzia

Articolo 1

Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il compromesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola d'infanzia.

Articolo 2

Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 3

Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano

la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini.

Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II

Primo ciclo di istruzione

Articolo 4

Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo dell'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo d'istruzione si conclude con l'esame di stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Capo III

La scuola primaria

Articolo 5

Finalità

1. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative

all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e all'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civili.

Articolo 6

Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 7

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi.

3. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo degli altri docenti.

6. Il docente con compiti di suturato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e le 21 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avveduti cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base delle scelte delle famiglie, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

Articolo 8

La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti

nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti dalla scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione degli esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Capo IV

Scuola secondaria di primo grado

Articolo 9

Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica della discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, favorisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione europea, aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Articolo 10

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione

del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnanti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alle mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnanti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con decreti del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerta con il ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnanti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Articolo 11

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione egli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10.

Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnanti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, la quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, almeno uno o due anni.

6. All'esame di stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Capo V Norme finali e transitorie

Articolo 12

Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 23003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15.

2. Alla generalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n.53.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

Articolo 14

Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006 la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007 la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato c, facendo riferimento al profilo educativo culturale e

professionale individuato nell'allegato D.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL RETROSCENA FINANZIARIO DELLA CONTRORIFORMA

Dove finiranno i soldi derivanti dai tagli

Le briciole alle regioni per attuare l'obbligo formativo

Nonostante il 15 Luglio 2003 sia stata superata la scadenza dei 90 giorni previsti dalla legge delega di riforma (l. 28 marzo 2003, n. 53) il Governo non ha ancora approvato il piano programmatico finanziario a sostegno della controriforma.

Il piano, di durata quinquennale, avrebbe dovuto venir recepito dal Dpef che il Governo varerà tra breve. Secondo il "Sole 24 ore" del 15 giugno il ministro Moratti avrebbe inviato a suo tempo al Tesoro un piano complessivo quinquennale di 7,7 miliardi di euro, destinato a finanziare non solo la controriforma, ma anche la parità scolastica e gli "incentivi" per i docenti.

Per avviare la controriforma sarebbero stati stimati 600 milioni di euro (circa 1.200 miliardi di vecchie lire) da impegnare per il prossimo triennio nelle leggi finanziarie: soldi freschi che andrebbero ad aggiungersi ad altri frutto di risparmi (tagli).

Il piano complessivo di 7,7 miliardi di euro dovrebbe essere finanziato con risorse fresche per 2 miliardi di euro. Il resto (5,7 miliardi di euro) sarà frutto dei tagli attuati (circa 230.000 posti di lavoro in meno in cinque anni).

Quindi secondo la Moratti solo un decimo dei soldi derivanti dai tagli (0,6 miliardi su 5,7) verrà usato per portare la riforma a regime nei primi tre anni, il resto verrà in massima parte elargito alle scuole private (parità)

ed in minima parte usato per incentivare la professionalità docente (vedi riedizione delle differenziazioni stile "concorsona" prevista dal nuovo CCNL).

Alle regioni invece andranno solo 111 milioni di euro per far decollare in tutt'Italia l'offerta integrata di istruzione e formazione per gli studenti che ultimano la terza media, dopo che la Moratti ha abolito l'obbligo scolastico fino al primo anno delle superiori. Questo è l'amaro frutto del secondo tavolo di "concertazione" tra Moratti e Sindacati di Stato, a dimostrazione di quanto sia utile. Il risultato quindi è che, nell'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla legge e in mancanza di fondi congrui, anche questo adeguamento della formazione regionale sarà avviato in "modo sperimentale". Con queste risorse le regioni dovrebbero far fronte ai costi dei percorsi di istruzione e formazione integrata che consentiranno agli studenti di completare, dopo la scuola media inferiore, il "diritto-dovere" all'istruzione anche nel canale della formazione professionale. Per le Regioni ed i Sindacati di Stato si tratta di una sfida in pratica già persa. Adeguare i corsi di formazione ai nuovi canoni fissati dall'accordo quadro del 18 giugno richiederebbe non solo più risorse ma anche più tempo. Infatti tre sono i requisiti minimi fissati dall'intesa:

- 1) i percorsi sperimentali dovranno avere durata triennale;
- 2) dovranno contemplare "con equivalente valenza formativa, discipline e attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate";
- 3) gli studenti conseguiranno "una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo".

Restano ancora tutti da definire gli standard minimi nazionali, la certificazione, il riconoscimento dei crediti formativi, "compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione".

UNICOBAS-SCUOLA

COMMISSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Alcune disposizioni della legge 53/03 (cosiddetta "Riforma Moratti") riguardano specificamente la scuola dell'infanzia. L'articolo 2.1 alla lettera "e" ne ricorda i compiti di "educazione", "sviluppo", "promozione di potenzialità", "formazione integrale", "effettiva uguaglianza delle opportunità educative".

Con 28 alunni per sezione (bambini diversamente abili, con disagio, svantaggio socio-culturale, pannolino e pannolone compresi), è pura ironia anche solo parlarne.

Di seguito, il "rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori" va interpretato come rispetto, integrazione, accoglienza di ogni diversità intesa come "ricchezza", principi cardine ai quali si ispirano i Nuovi Orientamenti 1991.

Segue "la realizzazione della continuità educativa": con la scuola dell'infanzia è menzionata la "nuova" "scuola primaria", non il nido. E' prevista la continuità con il "complesso dei servizi all'infanzia": giova ricordare, come l'Unicobas ha sempre sostenuto, che la scuola non è un "servizio", ma un'ISTITUZIONE in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione. "E' assicurata la GENERALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA (due parole, due pietre...) E LA POSSIBILITÀ DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA...". Le nozze coi fichi secchi: immaginate il ministro Tremonti che con una mano ci fa chiedere la carta igienica in elemosina ai genitori, con l'altra taglia non il TFR, ma il nastro delle migliaia di scuole che servirebbero? Noi dell'Unicobas, no! La conferma, purtroppo, è nel comma 4 dell'articolo 7 che incontreremo più avanti.

In ogni caso, a genitori, scuole, docenti, comitati di cittadini, potrebbe aprirsi una strada per mettere in mora istituzioni storicamente prodighe di parole, avarissime di fatti. In particolare va richiesto con forza nei Collegi dei Docenti, in base alla 53, l'obbligo di assicurare a tutti i bambini l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sacrificato a suo tempo da Berlinguer, e la fruizione dai tre anni (il periodo precedente è di competenza dei Nidi).

I bambini che avranno compiuto tre anni entro il 30 aprile potranno frequentare, già a due anni e quattro mesi, la scuola dell'infanzia! Termineranno l'anno scolastico con compagni anche di sei anni e mezzo...

A parte l'enorme divario di età (anche in proporzione), è impensabile concepire sezioni di scuola dell'infanzia con più di 34 - 36 mesi di differenza tra gli alunni. Starà a noi e ai Collegi impedire che si creino situazioni così a rischio.

Viene fatta violenza ai bambini e al concetto stesso di educazione, lusingando, con l'ingresso anticipato, i genitori meno informati pur di risparmiare in prospettiva più del 10% del tempo scuola all'uscita della scuola dell'infanzia.

Si taglia, di fatto, sui nidi, immiserendo la materna e rendendo difficilissima la continuità educativa con il primo anno della nuova scuola primaria (l'attuale prima elementare).

E' difficile pensare, ad esempio, ad attività educative in continuità con la scuola elementare in presenza di bambini così piccoli e di età così diverse. Del resto, non di "continuità", ma di "ricordo" si parla nel terzo capoverso dell'Art. 2.

Si lascia senza risorse e si getta nel caos la scuola pubblica dell'infanzia per favorire le scuole private e confessionali, che diventeranno di "élite" semplicemente continuando ad accettare solo chi vogliono, come già avviene adesso.

Sarà necessario dare grande rilievo alla continuità nell'organizzazione interna della scuola, utilizzando lo strumento dell'autonomia e validi criteri di formazione delle classi e delle sezioni che rendano possibile un serio percorso educativo.

La legge 626/94 e le altre norme sulla sicurezza potranno

non dare un contributo importante nell'imporre la diminuzione degli alunni nelle aule non a norma, tamponando molte situazioni a rischio e costringendo da un lato gli enti locali a costruire di più e meglio, dall'altro invogliando a creare posti di lavoro e nuova ricchezza sul territorio grazie alle inevitabili nuove nomine di docenti. La scuola dell'infanzia offre ancora, in questo senso, grandi potenzialità.

Nell'ultimo comma dell'art. 2 viene prevista, anche per la scuola dell'infanzia, una quota (da stabilire) dei "piani di studio personalizzati" "riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali". Frutto avvelenato della "devolution", la "quota" rappresenta un colpo gravissimo inferto al diritto allo studio uguale per tutti e all'unità culturale del nostro Paese, per esigenze localistiche, completamente estranee alle vere necessità educative di bambini in così tenera età.

Nell'articolo 5 è prevista la laurea per insegnare, con un inciso: "La formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti".

Una pari dignità che suonerebbe come un riconoscimento alla funzione della scuola dell'infanzia. Ma è "pari dignità" chiuderla il 30 giugno, rendendola, di fatto, un parcheggio appena chiuse le scuole "dell'obbligo"? E' dignitoso ipotizzare delibere per aprirla perfino a luglio, "valutate le esigenze dei genitori", magari come centro estivo o "baby-parking"? Si impone, ovviamente, un secco NO in Collegio a ipotesi del genere, indegne anche professionalmente.

E' dignità lo stipendio più basso d'Europa per un lavoro che richiede, anche ormai per la legge 53, la laurea per tutti ed una qualificazione professionale altissima?

OCCORRE COSTRUIRE UNA FORTISSIMA ED ARTICOLATA MOBILITAZIONE DI DOCENTI, GENITORI E CITTADINI per ovviare ai disastri educativi, professionali e sociali contenuti nella cosiddetta "Riforma Moratti", una vergogna per i bambini più piccoli, in particolare per quelli svantaggiati e diversamente abili che la finanziaria lascerà senza sostegno.

La perla finale è contenuta nell'art.7, comma 4: "Per gli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06 possono iscriversi...al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate fino alla data del 30 aprile di cui all'art.2, comma 1, lettera e".

Le idee, già chiare, vengono rese solari da un "piccolo" inciso che si trova dopo la parola "isciversi", frazionato per comodità:

- "...secondo criteri di gradualità...";
- "...e in forma di sperimentazione...";
- "...compatibilmente con la disponibilità dei posti...";
- "...e delle risorse finanziarie dei Comuni...";
- "...secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento...";
- "...e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità...".

Un nuovo record legislativo: sei paletti per nascondere la volontà di non spendere nulla, se non parole, per la scuola pubblica dell'infanzia. Traduzione: NESSUNA ASSUNZIONE; MAXISPERIMENTAZIONE DI FACCIATA per evitare il "flop"; PORTE SPALANCATE ALLE PRIVATE.

Con buona pace, naturalmente, di educatrici ed educatori dei nidi, condannati a lottare per salvare il posto di lavoro con 28 mesi soltanto di permanenza nei nidi a fronte dei 36 attuali.

I "livelli essenziali delle prestazioni", citati nel titolo della legge 53, andrebbero richiesti non certo ai bambini, ma ai nostri parlamentari e "legislatori", ormai al di sotto di ogni sospetto, ed anche a noi stessi: molto spesso bravi docenti, ma ancora troppo poco cittadini.

La Commissione Scuola dell'Infanzia dell'Unicobas-scuola

Per la qualità e una professionalità riconosciuta e collegiale

CONTRO OGNI PROGETTO DI RIDUZIONE DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

A tutt'oggi la sola norma a cui attenersi è la legge 28 marzo 2003, n. 53, la quale prevede pochi elementi riconoscibili specificatamente alla scuola elementare.

La sola voce vincolante è quella relativa all'anticipo attuato per il prossimo anno scolastico (2003/04) per i bambini nati sino al 28 febbraio. Come Unicobas riteniamo che la "novità" vada letta alla luce di motivazioni didattiche e pedagogiche. È quindi da respingere laddove costringa le scuole a doppi turni o a portare il numero degli alunni per classe oltre 24 presenze (numero da difendere in base alle norme in merito alle aule con porte di misure inferiori ai 120 cm. previsto dall'art.14, comma B, del DPR 547 del 27/4/55). Aule sovraffollate vanno evitate anche in base al D.M. del 18.12.75 in materia di edilizia scolastica contenente le metrature minime che spettano agli alunni in una aula scolastica.

Evidenti risultano i limiti di un fare scuola con un numero crescente di alunni che sottrae a ciascun bambino tempo e attenzioni. L'anticipo è da accogliere laddove permetta la formazione di una classe in più omogenea e quindi di classi meno numerose e vicine al numero di alunni da noi sempre proposto (massimo 20). Ribadiamo che in ogni caso si debbano formare classi con bambini che abbiano età comprese nell'arco di dodici mesi (come previsto dalla normativa), se il divario infatti fosse superiore ci troveremo di fronte alla mancanza della necessaria omogeneità che un gruppo classe deve avere (la capacità di astrazione e di apprendimento varia molto in questa fase della vita dei bambini come la psicologia dell'età evolutiva ci insegna).

Seppur non specificando, la legge chiede piani di studio personalizzati, certificazione delle competenze e valutazione del "sistema scuola". L'Unicobas ritiene che si possano proporre strade virtuose che difendano, legittimino ed affermino pienamente la libertà d'insegnamento dei docenti e la libertà d'apprendimento degli allievi. Per prima cosa affermiamo che concordiamo con tutto il più moderno pensiero in merito alla valutazione: la valutazione non è un giudizio, ma un percorso. Percorso di costruzione di strumenti che ci servano a capire come abbiamo lavorato e come possiamo lavorare meglio. A questo proposito consigliamo la costruzione di un curriculum d'istituto che veda i docenti impegnati nel definire che cosa si intende proporre ai ragazzi nell'arco dell'anno scolastico, quali siano le competenze generali che debbano perseguire (saper leggere e comprendere, scrivere autonomamente, rielaborare...), quindi valutare insieme come docenti di materie affini e interclasse quali argomenti affrontare e quali verifiche proporre ai ragazzi. L'analisi di queste verifiche non servirà già per esprimere un giudizio sugli alun-

ni, ma per capire, come insegnanti, come procedere e cosa rivedere. Ciò che verrà valutato quadrimestralmente sono le competenze maturate. Rifiutiamo ogni quiz, standard formativo o proposta simile che nasca fuori dal rapporto educativo di classe che abbia come obiettivo quello di stabilire gerarchie ed esprimere giudizi, inammissibili, perché estranei al lavoro concreto e collegiale, lesivi della libertà d'insegnamento.

La costruzione di un archivio delle competenze maturate è quindi di sola responsabilità degli insegnanti che lavorano con quell'alunno, al proposito è auspicabile mantenere la con titolarità di classe al massimo attraverso un tutoraggio plurimo, per quanto non previsto dalla legge (ma impossibile in via sperimentale anche se uscissero i decreti attuativi), che veda coinvolti e responsabili tutti gli insegnanti che operano nella classe. Altre soluzioni sono da respingere.

I docenti si esprimeranno quindi in merito alla maturazione e alle competenze acquisite attraverso le formule che riterranno più idonee come Collegio Docenti e che saranno condivise a livello d'interclasse. Ogni formula prevaricatrice che intenda imporre e non far decidere agli insegnanti le modalità del loro lavoro va respinta. In ogni caso, allo stato attuale non è previsto alcun tutoraggio o variazioni dell'orario frontale in senso prevalente, non sono e non devono essere sperimentate soluzioni di questo tipo. Tale ipotesi è ventilata da bozze dei decreti attuativi che tuttavia non devono essere accolte perché potrebbero risultare assolutamente diverse da quelle definitive. Tali bozze prospettano la possibile introduzione dell'insegnante prevalente (tutor) il cui orario dovrebbe essere fissato a non meno di 18 ore frontali nella stessa classe. A questa figura di docente spetterebbero i compiti di:

- Elaborare i "portfolio" e i piani di studio "personalizzati" degli studenti.
- Coordinare gli altri insegnanti che ruoteranno nella classe (ruolo gerarchico, con l'imposizione di riunioni sotto la sua auge).
- Tenere i rapporti con le famiglie.

I criteri della scelta dei tutor sarebbero affidati ai singoli Dirigenti, ed è facile prevedere che così la cosa "non funziona" né sarebbe facile decidere, anche vista la mole di lavoro che comporta l'assunzione di tale ruolo. D'altra parte ai docenti "satelliti", cioè "non - tutor", spetterà la gestione dei laboratori (Informatica, Inglese, Motoria, Ed. al suono, all'Immagine, Religione, ecc.) con il conseguente moltiplicarsi delle classi da gestire e dei programmi da attuare. E' indotto che, visto che al tutor spettano le materie "forti", l'orario dei laboratori si svolga esclusivamente di pomeriggio.

La caratteristica con titolarità della classe elementare e la relativa gestione collegiale della didattica in questo modo svanirebbero, lasciando il posto ad una gerarchizzazione dei ruoli: insegnante tutor e docente satellite. Cosa fare? Innanzitutto rifiutiamo forme di "sperimentazione" della riforma in attesa dei decreti attuativi (non è obbligatoria). Quando poi la "riforma" venisse suffragata da decreti, proponiamo di far approvare dai Collegi dei Docenti, sovrani in materia di didattica, delle distribuzioni orarie che non accentrino responsabilità e

fatiche in una unica figura docente e promuovano il pluritutoraggio di tutti i docenti che intervengono sulla classe, rifiutando il ruolo gerarchico del tutor unico. A questi, qualora non si riuscisse ad impedire la nomina, si assegnino 9 ore su di una classe e 9 ore su di un'altra, onde impedire che gli altri docenti siano gioco-forza relegati in orario pomeridiano e su materie "secondarie". Si colga, nel caso, la riduzione a 18 ore come parametro universale (il resto per l'organizzazione o, al limite, a progetti), nel segno del ruolo unico docente ed onde contenere la riduzione delle cattedre derivate dalla riduzione del tempo-scuola, che la Riforma, qualora attuata, tende ad imporre.

Attuiamo forme di astensione da settembre delle attività volontarie e aggiuntive.

Difendere le compresenze e contemporaneità, per la qualità della didattica e contro la riduzione d'organico e il taglio delle assunzioni dei precari: il taglio delle compresenze vuole colpire la didattica, i casi di handicap, le situazioni di recupero.


Difendere il tempo pieno, soluzione didattica forte, motivata e da estendere nell'interesse di didattica e famiglie.

Rifutare che il tempo-mensa passi di competenza degli stessi operatori delle mense o al personale ATA o a figure esterne, (realizzando così un altro risparmio sull'organico degli istituti): difendere, con motivazioni didattiche, l'attenzione ai momenti non strettamente curriculari.

Roma, 21/22 giugno 2003

PS. Il 22 Luglio 2003 è stato varato il Decreto n.° 62, che ha introdotto nelle prime due classi delle elementari l'alfabetizzazione informatica e la lingua inglese. Questo è l'unico provvedimento legislativo vigente per la "riforma".

La Commissione Scuola Elementare dell'Unicobas Scuola



SCUOLA MEDIA

La scuola, per assunto costituzionale, ha lo specifico ruolo di promuovere la costruzione personale e la trasmissione critica dei saperi della comunità umana, favorendo con ciò la formazione di individui sociali consapevoli.

La riforma Moratti, in ciascun segmento del suo progetto, configura un ruolo sociale ed educativo della scuola diametralmente opposto: una scuola dove la figura "dell'utente" (famiglia, alunno) assume un ruolo sempre più ingombrante/centrale, rendendo sempre più marginale la funzione docente, ridotta a prendere atto della situazione esistente e non più chiamata a trasformarla.

Una riforma più di facciata che non sostanziale, per quanto riguarda le questioni legate alla didattica, se non per una pericolosa deriva verso la riduzione dei saperi, in parte in continuità con quanto già proposto da Berlinguer e De Mauro (vedi quanto proposto per l'insegnamento della STORIA). Ma soprattutto una riforma che ha degli obiettivi economici di riduzione delle spese, riduzione del personale a scapito della qualità dell'offerta formativa.

COME CAMBIA LA SCUOLA MEDIA

abolizione dell'obbligo scolastico, andando così in una direzione opposta rispetto agli stati europei, sostituito dal diritto/dovere all'istruzione come conseguenza l'alunno è costretto a scegliere precocemente tra un percorso educativo ed uno di avviamento al lavoro

modifica del tempo scuola: l'orario annuale obbligatorio è ridotto, mentre le discipline passano da nove a dodici. Ciò comporta un'accentuata frammentazione dell'attività didattica a scapito dei giusti tempi d'apprendimento

Tale orario può essere ampliato con ulteriori 198 ore, su richiesta delle famiglie, concordate col docente tutor e non più proposte espressamente dall'istituzione scolastica e la cui frequenza è facoltativa ed opzionale per gli alunni.

Tali modifiche comportano la quasi sicura scomparsa del tempo prolungato ed hanno l'effetto di ridurre sensibilmente il numero di cattedre e quindi l'organico (vedi schema orario allegato); lo stesso effetto si ottiene con l'introduzione dell'obbligo a prestare le 18 ore effettive di cattedra, quindi, quella riduzione forzata del personale che Berlinguer otteneva con l'eliminazione di un anno tra la scuola elementare e la scuola media, il ministro Moratti la ottiene non toccando la ripartizione tradizionale dei cicli.

Lo smembramento di alcuni insegnamenti (matematica; scienze; storia; geografia) risponde alla logica di facilitare la redistribuzione delle ore fino a raggiungere le diciotto ore obbligatorie per tutti. Ulteriori conseguenze di tale possibile organizzazione sono la perdita della continuità didattica e della interdisciplinarietà a favore di un pericoloso ritorno alla segmentazione dei saperi.

Delle "tre l" berlusconiane, in questo progetto rimane solo la l dell'impresa, intesa come contrattazione con "l'utenza", criteri di efficacia ed effi-

cienza, l'ottimizzazione delle risorse, la segmentazione della categoria in figure con compiti diversi, mentre TECNOLOGIA ED INFORMATICA perde un'ora la settimana per classe rispetto all'attuale EDUCAZIONE TECNICA e la seconda lingua perde sempre un'ora rispetto all'attuale sperimentazione del bilinguismo.

Proposte operative:

Tutoraggio plurimo, tutor che svolga le attività del coordinatore di un Consiglio di Classe e che conservi le prerogative attuali

Favorire progetti di autovalutazione d'istituto per bloccare la pratica del monitoraggio centrale effettuato dall'INVALSI

Il Collegio Docenti deve proporre che l'assegnazione delle ore e delle classi venga effettuata te

nendo conto della continuità didattica e continuando a favorire l'interdisciplinarietà.

Il Collegio Docenti deve proporre progetti che non richiedano l'utilizzazione di prestazioni professionali esterne.

Rifiuto dell'attività a cottimo per le sostituzioni brevi. **Comparazione tra le ore settimanali a disposizione e il numero delle materie**

Programmi del 1979		30
ore settimanali:	9	materie = 3.33
Indicazioni del 2003		27
ore settimanali:	12	materie = 2.25

CONTRORIFORMA E SCUOLA SUPERIORE

La struttura della scuola superiore disegnata dalla controriforma Moratti (legge delega 53/2003) rappresenta sicuramente un arretramento rispetto all'esistente.

Questa legge elimina il concetto di obbligo scolastico e lo sostituisce con un generico diritto-dovere simile all'obbligo formativo introdotto da Berlinguer nel 1999; infatti all'art.2 dice che "è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anni di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale ...".

La scomparsa dell'obbligo scolastico, per un paese che con l'obbligo a 15 anni era già il fanalino di coda in Europa, non è il solo aspetto negativo della controriforma.

Infatti con la netta separazione tra licei da una parte e sistema dell'istruzione e formazione professionale dall'altra si vuol rendere la scuola ancora più classista: a soli 13 anni si dovrà scegliere tra la continuazione degli studi nel sistema dei licei oppure in quello che si configura come una riedizione del vecchio avviamento professionale.

Essendo poi i corsi nel sistema di istruzione e formazione professionale di durata inferiore a cinque anni (massimo 4 anni), la prevista possibilità di passaggio da un sistema all'altro risulta più teorica che reale.

La questione ancora irrisolta della "riforma" del superiore è la collocazione che in essa troveranno gli istituti tecnici e professionali, che attualmente ospitano più della metà degli allievi di scuola superiore in Italia. Nella fase antecedente l'approvazione della legge delega era stata sparsa ad arte la voce che tutti gli istituti tecnici e buona parte degli istituti professionali sarebbero divenuti licei tecnologici. La doccia fredda è arrivata con l'approvazione della legge, perché insieme ad essa sono stati approvati tre ordini del giorno che prevedono che tutti gli istituti tecnici e professionali passeranno col loro personale al sistema dell'istruzione e formazione professionale, salvo alcuni di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici nel contesto nazionale che conserveranno un ordinamento speciale.

A questo punto si è scatenato il "si salvi chi può": fughe di docenti dagli istituti tecnici e professionali tramite trasferimento, allievi dirottati dalle famiglie verso i licei, etc., ma è intervenuta la Confindustria a gettare acqua sul fuoco facendo chiaramente capire al governo che non ha alcuna intenzione di svendere gli istituti tecnici e professionali per tutta una serie di ragioni che possono così riassumersi:

questi preparano manodopera specializzata pronta all'uso, la sparizione o il declassamento di questi istituti comporterebbe un onere aggiuntivo per gli industriali, costretti a pagare di tasca propria corsi per formare il personale.

gli attuali istituti tecnici e professionali ospitano i corsi di formazione superiore successivi al diploma e quindi fungono da base logistica a costo zero.

tramite l'alternanza scuola-lavoro prevista dall'art.4 le in-

dustrie potranno ospitare questa manodopera specializzata a lavorare gratis ("per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro") ottenendo addirittura incentivi per questo.

A causa di questa enorme contraddizione interna alle forze che sostengono l'attuale governo a tutt'oggi, a differenza di quello che è avvenuto per il ciclo primario, non si parla ancora del decreto attuativo relativo all'istruzione superiore.

La Moratti a questo punto, incalzata dagli eventi, ha preferito/dovuto spostarsi su obiettivi di profilo più basso e cioè l'offerta di istruzione e formazione professionale per gli allievi diplomati in questo anno scolastico in terza media che non hanno intenzione di iscriversi in prima superiore, visto che non è più obbligatorio. Infatti tali allievi escono a 14 anni dalle medie, ma non possono essere immediatamente inseriti nel mondo del lavoro a causa della giovane età e quindi hanno diritto(dovere) a seguire questi corsi di formazione.

In realtà anche questa realizzazione della legge 53 abbisogna di un decreto attuativo, ma, visto che non c'era tempo per questo, si è preferita per l'ennesima volta la scorciatoia della sperimentazione. E' stato quindi siglato in data 19/6/2003 un accordo tra MIUR, Ministero del lavoro, Regioni, Provincie e Comuni, sentiti Confederazioni e Snals, in cui si conviene quanto segue:

verranno predisposti in via sperimentale, a partire dall'a.s.

2003-2004, percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle Regioni in grado di soddisfare le esigenze degli allievi che escono dalla terza media e non intendono iscriversi in prima superiore;

tali corsi avranno le seguenti caratteristiche:

durata almeno triennale;

conterranno con equivalente valenza formativa discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;

consentiranno il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo;

entro il 15 settembre 2003 dovranno essere definiti gli standard formativi minimi, la gestione dei crediti e dei passaggi, nonché le procedure relative alla determinazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione;

tali corsi saranno accompagnati da azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale;

ogni Regione, sulla base di questo accordo, stipulerà delle intese col MIUR e si muoverà in modo autonomo;

le risorse necessarie vengono quantificate in euro 11.345.263 stanziati dal MIUR (legge 440/97) e euro 204.709.570 stanziati dal Ministero del lavoro (Fondo sociale europeo);

Risulta evidente che questo accordo sarà difficilmente applicabile per la ristrettezza dei tempi ed inoltre che ogni tentativo di applicazione avrà un effetto destrutturato sul sistema dell'istruzione e formazione professionale, visto che ogni regione si muoverà per conto proprio.

Inoltre il decreto attuativo che uscirà in seguito dovrà per forza tener conto di quanto in via di sperimentazione in questi corsi triennali e quindi questo scambio tra docenti degli istituti professionali ed operatori della formazione professionale risulta essere un cavallo di Troia che prelude alla dismissione degli istituti professionali.

Un altro tavolo di trattativa aperto dal MIUR con i sindacati di stato è quello riguardante il rapporto tra scuola e mondo del

COMMISSIONE SCUOLA SUPERIORE

lavoro e l'alternanza scuola - lavoro prevista dall'art. 4 della legge delega.

Su questo argomento le posizioni sono ancora troppo diversificate per poter giungere ad un accordo, colpisce comunque la posizione estremista della Confindustria che vede questa alternanza unicamente nell'ottica del puro avviamento professionale e del grezzo sfruttamento di manodopera a costo zero. Proprio per questo, anche se per ora non è uscito nessun decreto attuativo sull'alternanza o in genere sulla scuola superiore, proponiamo una specie di vademecum da usare a settembre, qualora vi fosse qualche colpo di coda estivo.

Ferma restando la rivendicazione dell'obbligo scolastico fino a 18 anni portata avanti dall'Unicobas, proponiamo perciò le seguenti linee operative da perseguire all'interno delle singole istituzioni scolastiche da elaborare ed eventualmente approfondire in forma ulteriore da parte dei singoli Collegi Docenti.

Mantenere e potenziare gli attuali livelli di offerta formativa, il che equivale a dire che gli attuali istituti tecnici e professionali debbono conservare la loro autonomia nel settore dell'istruzione; la formazione professionale deve essere potenziata **soprattutto in vista dell'assolvimento del diritto - dovere all'istruzione o alla formazione professionale** medesima.

Il personale dell'istruzione deve rimanere alle dipendenze dello Stato, evitando delle ambiguità (vedi Accordo Quadro per la realizzazione dell'offerta formativa sperimentale nel settore della formazione professionale, sottoscritto congiuntamente da MIUR, Regioni, Province e Comuni il 20 Giugno 2003), che possono portare a confondere il livello dell'istruzione con quello della formazione professionale

In tale ottica l'alternanza scuola - lavoro, che presumibilmente verrà attuata in tutti i settori dell'istruzione superiore, dovrà avere una valenza soprattutto di ordine formativo; infatti essa non può essere considerata come valore in sé, ma assume una giusta rilevanza solo se messa in relazione ad un progetto il più possibile ampio, che abbia come naturale obiettivo l'evoluzione in senso positivo dell'allievo. A tal fine essa deve essere supportata da un progetto elaborato dal Consiglio di Classe ed approvato dal Collegio dei Docenti; in questa elaborazione dovrà essere paritetico il contributo dei docenti delle materie tecniche e delle materie umanistiche.

In relazione a quanto sin qui detto, risulta evidente la necessità di porre dei limiti temporali alla fase lavorativa esterna all'istruzione scolastica; va sicuramente posto un limite inerente il monte ore massimo annuo (es.: un massimo di presenza in azienda di centocinquanta ore annue, con esclusione dall'attività operativa esterna per il primo anno di corso).

Per quanto attiene ai soggetti così detti portatori di handicap o disabili, dovrà essere salvaguardato il diritto allo studio ed all'integrazione previsto dalle vigenti normative, anche nella fase riguardante l'alternanza scuola - lavoro; in tal senso dovrà essere prevista l'insegnante di sostegno anche nell'attività esterna.

Presupposto fondamentale per lo sviluppo dell'alternanza scuola - lavoro, dovrà riguardare anche il rispetto della vigente normativa sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dovrà essere pertanto prevista una forma di cooperazione e dovrà essere stipulato un protocollo d'intesa tra la Commissione per la sicurezza della scuola e quella dell'azienda.

Claudio Galatolo

Ferma restando la rivendicazione dell'obbligo scolastico fino a 18 anni portata avanti dall'Unicobas, proponiamo le seguenti linee operative da perseguire all'interno delle singole istituzioni scolastiche da elaborare ed eventualmente approfondire in forma ulteriore da parte dei singoli Collegi Docenti per contrapporsi alla "controriforma" Moratti.

Mantenere e potenziare gli attuali livelli di offerta formativa, il che equivale a dire che gli attuali istituti tecnici e professionali debbono conservare la loro autonomia nel settore dell'istruzione; la formazione professionale, se deve essere potenziata, lo deve essere soprattutto in vista dell'assolvimento del **diritto-dovere all'istruzione o alla formazione professionale** medesima.

Il personale dell'istruzione deve rimanere alle dipendenze dello Stato, evitando delle ambiguità (vedi Accordo Quadro per la realizzazione dell'offerta formativa sperimentale nel settore della formazione professionale, sottoscritto congiuntamente da MIUR, Regioni, Province e Comuni il 20 Giugno 2003), che possono portare a confondere il livello dell'istruzione con quello della formazione professionale

In tale ottica l'alternanza scuola - lavoro, che presumibilmente verrà attuata in tutti i settori dell'istruzione superiore, dovrà avere una valenza soprattutto di ordine formativo; infatti essa non può essere considerata come valore in sé, ma assume una giusta rilevanza solo se messa in relazione ad un progetto il più possibile ampio, che abbia come naturale obiettivo l'evoluzione in senso positivo dell'allievo. A tal fine essa deve essere supportata da un progetto elaborato dal Consiglio di Classe ed approvato dal Collegio dei Docenti; in questa elaborazione dovrà essere paritetico il contributo dei docenti delle materie tecniche e delle materie umanistiche.

In relazione a quanto sin qui detto, risulta evidente la necessità di porre dei limiti temporali alla fase lavorativa esterna all'istruzione scolastica; va sicuramente posto un limite inerente il monte ore massimo annuo (es.: un massimo di presenza in azienda di centocinquanta ore annue, con esclusione dall'attività operativa esterna per il primo anno di corso).

Per quanto attiene ai soggetti diversamente abili, dovrà essere salvaguardato il diritto allo studio ed all'integrazione previsto dalle vigenti normative, anche nella fase riguardante l'alternanza scuola - lavoro; in tal senso dovrà essere previsto l'insegnante di sostegno anche nell'attività esterna.

L'alternanza scuola-lavoro dovrà riguardare anche il rispetto della vigente normativa sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dovrà essere pertanto prevista una forma di cooperazione e dovrà essere stipulato un protocollo d'intesa tra la Commissione per la sicurezza della scuola e quella dell'azienda.

Va sviluppata una mobilitazione congiunta con studenti e famiglie per il mantenimento della continuità didattica, impedita di fatto dall'estensione obbligatoria dell'orario di cattedra 18 ore.

Analoga mobilitazione va sviluppata per avvertire il corpo sociale della negatività del "diplomino" provvisorio, sviluppando una battaglia per l'iscrizione anche all'ultimo anno dei professionali e che denunci anche lo scippo operato rispetto all'innalzamento di un anno d'obbligo varato nella legislatura precedente ed abrogato dalla "controriforma" Moratti.

Commissione Scuola Superiore Unicobas Scuola

Restituisci un'anima alla scuola

Per l'uscita dal pubblico impiego con un contratto specifico per tutta la scuola

Contro l'impiegatizzazione non c'è altra strada. Il DL 29/93 ha eliminato per legge il ruolo, gli scatti d'anzianità e gli aumenti pensionabili: questa è la privatizzazione del rapporto di lavoro nel p.i. Per cambiare occorre far riconoscere alla scuola la sua dimensione particolare. Confederali e SNALS sono stati gli artefici dell'operazione, i Cobas non vogliono uscire dal p.i., la Gilda chiede un contratto separato per i soli docenti e interno al p.i.. Solo fuori dal p.i. otterremo un contratto europeo

Per l'ordine dei docenti, contro: confusione dei ruoli, valutazioni ministerial-sindacali, scuola-azienda e dirigenti manager

Per un ruolo unico da professionisti

Per la libertà d'insegnamento e d'apprendimento

Per battere la controriforma Moratti oggi come il "concorso" ieri.
Per una scuola veramente autonoma, pubblica e laica

Con noi al Ministero dell'Istruzione, h. 9.30, in sciopero Lunedì 6 Ottobre 2003

Presenta la lista Unicobas nella tua scuola e vota il 9 Dicembre

Le elezioni RSU sono l'occasione per cambiare: non te la far sfuggire. Cambiando la tua scuola puoi cambiare la scuola italiana: queste elezioni decidono chi ti rappresenta per 3 anni anche a livello nazionale. Entro il 10.11.2003 presenta la lista dell'Unicobas: se non la presenti non la puoi votare!



Sede Nazionale: V.Tuscolana, 9

00182 Roma

Tel/fax: 0670302626

(5 linee)

**<http://www.unicobas.it>
unicobas.rm@tiscali.it**

Del precariato e dell'estate del nostro scontento.

L'estate è sicuramente la stagione più difficile per il personale precario della scuola.

Conclusi gli incarichi al 30 giugno, se non addirittura al termine delle attività didattiche, è questo il periodo di tirare la cinghia, in attesa del successivo stipendio che verrà, forse, e chissà quando. L'estate è anche la stagione della riapertura delle graduatorie permanenti, che significa per i circa 400.000 iscritti a livello nazionale, il ripetersi di vicende già viste, quali gli errori amministrativi e burocratici, le file interminabili, il sottobosco clientelare, i ricorsi, la lotta tra poveri. Un meccanismo colpevole ed offensivo per la dignità dei lavoratori al quale si aggiunge, anno dopo anno, l'amara consapevolezza che tali graduatorie si stiano trasformando per la maggior parte degli iscritti in eterne...

L'estate è anche il periodo della speranza di segnali positivi per un'immissione in ruolo, speranza, purtroppo, sempre più disattesa. Le promesse durante l'anno da parte del Ministero si susseguono, addirittura sono scritte sulla legge finanziaria, poi quando si giunge al momento di passare dalle chiacchiere ai fatti, tutti si dileguano e all'orizzonte non appare alcun segnale che faccia pensare ad un'imminente immissione in ruolo, neanche per i famosi 21.000 di cui hanno tanto favoleggiato la signora Moratti e i suoi degni compari di governo.

Ma l'estate 2003 porta con sé anche delle specificità; sarà, infatti, particolarmente ingrata e povera di prospettive lavorative a causa dei tagli decretati dall'art.35 della Legge Finanziaria 2002 che ha nel completamente delle cattedre a 18 ore di insegnamento effettive, nell'espulsione forzata degli insegnanti di sostegno, nell'allargamento alle imprese private di pulizie alcuni dei suoi punti di forza.

E' la stagione in cui viene firmato un contratto nazionale che dà il via libera al processo di "autocannibalizzazione" del personale della scuola, per cui il misero aumento sbandierato da confederali e SNALS passa sulla pelle di decine di migliaia di precari espulsi dalle scuole a partire dal prossimo anno e attraverso un generale peggioramento delle condizioni lavorative e di vita all'interno delle istituzioni scolastiche di tutto il personale.

Un contratto che migliora leggermente le condizioni per alcuni aspetti quali la malattia, la maternità, i permessi e le ferie per i docenti a tempo determinato ma dimentica colpevolmente l'annosa questione della sperequazione normativa disciplinare e salariale esistente tra personale di ruolo e precario (al quale non vengono riconosciuti gli scatti d'anzianità, né viene computato completamente il servizio di pre ruolo nella ricostruzione della carriera), dell'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno, del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni RSU. Questa nostra torrida estate ci ha inoltre regalato, a riprova che per l'attuale governo ci sono dei docenti più docenti degli altri, l'approvazione definitiva dalla Camera dei deputati della legge che prevede l'immissione in ruolo nella scuola pubblica di circa 14.000 IRC, scelti discrezionalmente dalla curia vescovile sulla base di regole definite dallo Stato del Vaticano, e che, grazie a questo canale preferenziale di reclutamento, potrebbero diventare, in un domani molto prossimo, insegnanti di ruolo in un'altra cattedra scavalcando graduatorie e diritti di altri colleghi. (sull'argomento si legga il comunicato del PUMA diramato il 15 luglio).

In questa estate 2003 si è riso, anche se risate amare, quando CGIL, CISL, UIL e SNALS, percorrendo la via della demagogia di cui sono maestri, hanno organizzato il 16 giugno a Roma una manifestazione nazionale in difesa dei diritti dei precari pur avendo appena firmato l'ennesimo contratto bidone ed essendo corresponsabili dei tagli agli organici e di tutte le misure strutturali che ormai da anni restringono le possibilità di accedere ad incarichi a tempo determinato nella scuola.

Sarà questa l'ennesima estate di elevata conflittualità tra le frange di precari alimentata da una voluta ambigua politica attuata dal Ministero e da un'accettazione incomprensibile dell'illegalità che consente alle università di anticipare gli esami, un'ambiguità sui titoli rilasciati dalle SSIS, l'avvio del V ciclo delle SSIS nonostante la saturazione delle graduatorie, il calpestare i diritti degli abilitati ordinari e dei corsi abilitanti e, ultima beffa, la sentenza del TAR Lazio annulla i 18 punti per i precari abilitati e favorisce i sissini, benché abbia emesso una sentenza esattamente all'opposto appena un anno fa. Contro questa situazione, contro l'idea di scuola come azienda e dell'istruzione come merce, contro le tante promesse che non portano a nulla, è ora che i precari riprendano la parola e la lotta per condizioni di lavoro e di accesso al lavoro migliori e più giusti.

Stefano Lonza

AGLI ISCRITTI L'ASSICURAZIONE SUGLI INCIDENTI PROFESSIONALI

- ◆ SE ANCORA NON LO HAI FATTO
- ◆ SE PENSAVI CHE "...NON ISCRITTO E' MEGLIO...", MA ORA HAI CAPITO CHE COSI' NON CAMBIERA' MAI NIENTE
- ◆ SE SEI ISCRITTO AD UN SINDACATO FIRMATARIO DEL CONTRATTO, ED IL CONTRATTO NON TI PIACE...
- ◆ SE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE SINDACATO SOLO PERCHE' TI HANNO LETTO LA MANO... SE SEI STANCO DI SINDACATI E SINDACATINI SERVI DEI PARTITI... ALLORA HAI MOLTO PIU' DI

2003
3 motivi per
ISCRIVERTI
all'Unicobas

Alla Scuola/Contratto		
Via/Piazza _____ Città _____		
Alla Commissione Nazionale dell'Unicobas, onlus		
Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____		

N° partita ICI/IMU _____ P. n. _____		

<p>Avv. Antonio M. Rossi dell'art. 30 della l. n. 30 del 1923/1968, la legge di amministrazione ad efficacia retroattiva emanata nel 1968 sulla stipendio nel livello di governo e sulla funzione sostitutiva, quindi, al caso che ritenesse presidiato di assunzione, da versare nel c.c. n. 5199/03 - All. 1003 - C. 58 10298 (Giunta di Roma - Ag. N° 471136 di Via Boveco, 32 - 00133) a favore dell'Unicobas onlus, onlus E.E.</p> <p>La presente della sottoscritto potrà essere verificata con l'elenco degli organismi servizi dell'UNICOBAS.</p> <p>Confermo inoltre di revocare in delega a riscuotere a suo volta i contributi a favore della UNICOBAS.</p> <p>La presente delega avrà valore fino ad esaurimento risorse prelevate da parte del sottoscritto.</p> <p>Consento al trattamento di dati personali.</p> <p>Devo aver che i miei dati sono utilizzati esclusivamente da Unicobas onlus, onlus E.E. all'attività istituzionale, secondo il trattamento dei dati personali di cui è prevista dalla legge n. 30 del 1923/1968.</p>		
Data _____		
Firma _____		
INDIRIZZO		
Via _____		
Cap _____	Città _____	Prov. _____
Telefono _____ Fax _____		
E-mail _____		
<p>Il presente, debitamente riempito e in doppia copia, va consegnato al responsabile dell'Unicobas onlus, che provvederà all'invio presso l'Amministrazione, o allo stesso fine spedito alla sede Unicobas Via Tuscolana, 9 00148 Roma.</p>		